

La prospettiva tridimensionale del giardino storico tra cultura, ambiente e paesaggio: icona del novellato art. 9 della Costituzione

Il lavoro ripercorre le orme della normativa in materia di giardini storici, evidenziando l'evoluzione dell'approccio legislativo dalla mera protezione del relativo valore culturale e paesaggistico al riconoscimento del loro importante ruolo nell'ambito della politica ambientale e climatica, fino a configurare questa peculiare tipologia del giardino come una icona della trilogia di valori, cultura, paesaggio e ambiente, tutelati dal novellato art. 9 della Costituzione.

The work traces the footsteps of the legislation on historic gardens, highlighting the evolution of the legislative approach from mere protection of their cultural and landscape value to recognition of their important role in environmental and climate policy, up to configure this peculiar type of garden as an icon of the three values, culture, landscape and environment, currently protected by the novel Art. 9 of the Constitution.

Parole chiave: giardini storici - evoluzione legislativa - valenza culturale e paesaggistica - funzione ambientale

Keywords: *historic gardens - legislative developments - cultural and landscape value - environmental role*

1. Il valore culturale e paesaggistico del giardino storico. - 2. La funzione ambientale del giardino storico. - 3. Una riflessione conclusiva.

1. - Il valore culturale e paesaggistico del giardino storico.

Sullo sfondo di un compiuto disegno tratteggiato dalla riforma dell'art. 9 della Costituzione che delinea nitidamente i confini ontologici tra cultura, paesaggio e ambiente¹, si staglia la disciplina giuridica riservata dal diritto nazionale ai giardini storici la quale oggi ha assunto le sembianze di una sorta di icona delle interconnessioni funzionali tra quei valori che la relativa tutela può innescare, potenziare e consolidare, nel segno del contemperamento degli stessi.

Esplorare le tracce del lungo percorso compiuto dal legislatore alla ricerca di una collocazione giuridica di questa peculiare tipologia di giardino induce però a ravvisare una sorta di andamento altalenante dal

¹ Ampiamente esplorati in dottrina, v. da ultimo, gli Atti del Convegno dell'Accademia dei Georgofili su *Agricoltura, paesaggio, ambiente, sostenibilità e uso dei suoli: la riforma dell'art. 9 Cost. e la politica agricola comune*, tenutosi a Firenze il 27 giugno 2023, pubblicati in *Quaderni dei Georgofili*, 2023, <https://www.georgofili.net/collane/quaderni-dei-georgofili/24>, ed ivi il testo delle relazioni di F. ALBISINNI, *Attività agricola e sostenibilità*; P. CARPENTIERI, *Paesaggio e ambiente: le ragioni del conflitto giuridico*; E. CHITI, *Il Green Deal e le declinazioni della sostenibilità*; N. FERRUCCI, *La trama giuridica della sostenibilità*; G.M. FLICK, *L'articolo 9 della Costituzione oggi: dalla convivenza alla sopravvivenza*; C.A. GRAZIANI, *La riforma dell'art. 9 Cost.: lo sguardo di chi opera per i parchi*; M. MORISI, *L'art. 9 della Costituzione come politica pubblica. Il "piano" delle avvertenze di metodo*. V. inoltre, il volume *Paesaggio e ambiente nel nuovo articolo 9 della Costituzione*, a cura di M. Morisi, in *Collana Studi Sereniani*, vol. V, Gattatico (RE), 2023; AA.VV., *La riforma costituzionale in materia di tutela dell'ambiente*, Napoli, 2022; dossier predisposto dal Servizio Studi della Corte costituzionale, *I diritti delle nuove generazioni nel nuovo art. 9 Cost.*, selezione di contributi di dottrina, predisposta in occasione del IV incontro Quadrilaterale tra gli organi di giustizia costituzionale di Italia, Francia, Spagna e Portogallo tenutosi a Roma il 23 giugno 2023, https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_335_a_dottrina_20231010114307.pdf. V. inoltre, M. CECCHETTI, *La disciplina sostanziale della tutela dell'ambiente nella Carta repubblicana: spunti per un'analisi della riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Istituzioni del federalismo*, 2022, 4; L. CONTE, *Ambiente, paesaggio, cultura. Il "lessico" costituzionale dopo la riforma*, in *Rivista AIC*, Associazione italiana dei costituzionalisti, 2023, 3, https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2023_05_Conte.pdf; G.L. CONTI, *Costituzione e ambiente: prendere sul serio la legge costituzionale 1/2022*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 2023, 1, 117; T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federalismi*, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=45598>; M. LADU, *Oltre l'intangibilità dei principi fondamentali: la revisione "silenziosa" dell'art. 9 Cost.*, ivi, 2023, 1, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=4823>; G. SEVERINI- P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giustizia insieme*, *Diritto e processo amministrativo*, 22 settembre 2021, <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/1945-sull-inutile-anzi-dannosa-modifica-dell-articolo-9-della-costituzione?hitcount=0>.

quale traspare una larvata difficoltà di approccio al tema. La stessa si rivela anzitutto nella reiterata assenza di una definizione giuridica di giardino storico nella trama delle disposizioni che ad esso fanno riferimento, tacitamente plasmate in funzione di un apparato definitorio costruito altrove, oltre il diritto, nell'ambito di settori scientifici nei quali lo studio e la ricerca inerenti alle peculiarità di questa tipologia di giardino hanno da lungo tempo assunto ben altro più ampio respiro e una dimensione internazionale, traghettati dalle sponde della storia dell'arte verso i confini di una più compiuta e organica cultura specialistica². Di quelle definizioni il legislatore ha inizialmente colto, potenziandolo, esclusivamente il connotato culturale, ben evidenziato dagli artt. 1 e 3 della *Carta dei Giardini storici*, detta anche Carta di Firenze, redatta nel 1982 dall'International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) e dall'International Federation of Landscape Architects (IFLA)³, documento ispirato dalla finalità di adottare specifiche metodologie di conoscenza, di intervento conservativo e di restauro del giardino storico, rispettose del suo essere un *unicum* limitato, peribile, irripetibile, con un proprio processo di sviluppo, una propria storia (nascita, crescita, mutazione e degrado) che riflette le società e le culture che lo hanno ideato, costruito, usato, o che comunque sono entrate in relazione con esso. L'art. 1 della Carta definisce il giardino storico come «una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse pubblico» (art. 1): il legislatore qui si ferma nel confronto con essa, bypassando la peculiarità della composizione del giardino storico che viceversa in quella Carta è esaltata dalle specifiche misure mirate

² Rinvio all'ampia bibliografia nazionale e internazionale sul tema del giardino storico riportata nei volumi: AA.VV., *Viaggio nei giardini d'Europa*, a cura di V. Cazzato e P. Cornaglia, Torino, 2019; AA.VV., *Il risveglio del giardino*, a cura di P. Cornaglia e M.A. Giusti, Lucca, 2015; AA.VV. *Giardini storici a 25 anni dalle Carte di Firenze*, a cura di L. Pellisetti e L. Scazzosi, Firenze, 2009; P. GRIMAL, *L'arte dei giardini. Una breve storia*, Milano, 2014; A. TAGLIOLINI, *Storia del giardino italiano: gli artisti, l'invenzione, le forme dall'antichità al XIX secolo*, Firenze, 1988; M. VERCELLONI - V. VERCELLONI, *L'invenzione del giardino occidentale*, Milano, 2009; M. ZOPPI, *Storia del giardino europeo*, Firenze, 2009; EAD., *The European garden*, Firenze, 2016; EAD., *Giardini: l'arte della natura da Babilonia all'ecologia urbana*, Roma, 2023.

³ La Carta è stata redatta a seguito dei lavori della VI assemblea generale ICOMOS-IFLA tenutasi a Firenze il 21 maggio 1981; successivamente, il 12 settembre 1981, è stata approvata a Firenze dal gruppo italiano ICOMOS la *Carta italiana dei giardini storici*. ICOMOS-IFLA International Scientific Committee on Cultural Landscapes è un organismo creato nel 1971 e formato da ICOMOS, International Committee for Monuments and Sites, e IFLA, International Federation of Landscape Architects (1958).

a conciliare la tutela conservativa con la consapevolezza di maneggiare un elemento vivo e cangiante: «*un giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, dunque vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile. Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio, nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo e il deperimento della natura e la volontà d'arte e d'artificio che tende a conservarne perennemente lo stato*»; e se dunque «*come monumento il giardino storico deve essere salvaguardato secondo lo spirito della Carta di Venezia⁴, tuttavia, in quanto "monumento vivente", la sua salvaguardia richiede delle regole specifiche*» formulate nel testo della Carta.

La ritrosia del legislatore a cogliere a tutto tondo l'essenza complessa del giardino storico, dove la cultura si intreccia alla natura in un binomio indissolubile i cui elementi invocano una ponderata declinazione delle modalità di approccio in funzione delle relative specificità, si è tradotta per lungo tempo nella cristallizzazione di un impianto normativo di stampo conservazionistico mirato alla tutela mummificatoria del giardino. E qui si delinea un altro aspetto della difficoltà di approccio del diritto al tema del giardino storico: la consolidata tendenza, a lungo seguita dal legislatore, ad assemblare in una sorta di endiadi, sotto l'egida delle misure di tutela predisposte in funzione della spiccata valenza culturale, talvolta declinata in chiave paesaggistica, il giardino storico all'edificio dotato a sua volta di pregi storici, artistici e architettonici, che talvolta sfocia in una sorta di dissolvimento del primo nel secondo. Il complesso e articolato regime vincolistico ed il connesso apparato autorizzatorio e sanzionatorio, predisposto dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, sulle orme di novecenteschi precedenti⁵, ne costituisce emblematico esempio. Il Codice coinvolge espressamente i giardini storici nella sua Parte II dedicata ai Beni culturali in senso stretto, laddove all'art. 10, comma 4, lett. f) fa riferimento a «*le ville, i parchi e i giardini che*

⁴ La Carta di Venezia del 1964 sulla conservazione e restauro dei monumenti storici - a sua volta ispirata alla Carta di Atene del 1931 - detta una serie di principi sulla conservazione ed il restauro dei monumenti, formulati a livello internazionale, che ogni Paese è chiamato ad applicare adattandoli alla propria cultura e alle proprie tradizioni.

⁵ Il riferimento è alle leggi 20 giugno 1909, n. 364 *Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti* (c.d. «legge Rosadi»); 11 giugno 1922, n. 778 *Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico* (c.d. «legge Croce»); 1° giugno 1939, n. 1089 *Tutela delle cose d'interesse artistico e storico* (c.d. «legge Bottai»); 29 giugno 1939, n. 1497 *Protezione delle bellezze naturali*.

abbiano interesse storico artistico», come beni ai quali il connotato culturale può essere attribuito *ex art.* 10, comma 1, in funzione della relativa appartenenza ad enti pubblici o a persone giuridiche private senza scopo di lucro, o *ex art.* 10, comma 3, a seguito della dichiarazione dell'interesse culturale come disciplinata dagli artt. 13 e seguenti. Il riconoscimento al giardino storico della qualifica di bene culturale comporta la sua soggezione ad un ampio e variegato pacchetto di misure di protezione e conservazione, alla cui analisi ho dedicato un precedente lavoro⁶, che vanno da un rigido regime autorizzatorio a limitazioni alla loro circolazione giuridica anche attraverso una peculiare forma di prelazione⁷. A sua volta la Parte III del Codice dedicata alla disciplina dei beni paesaggistici, anche se non contiene un espresso riferimento ai giardini storici, ne consente però la potenziale qualificazione come beni soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale là dove, all'art. 136, comma 1, lett. b) inserisce tra i beni vincolabili *ex actu* in funzione del loro notevole interesse pubblico, «*le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalla Parte II dello stesso Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza*». La qualificazione come bene paesaggistico in funzione di questo criterio elitariamente estetico attraverso il vincolo provvedimentale, comporta la soggezione del giardino storico al regime autorizzatorio e sanzionatorio riservato ai beni vincolati *ex actu*, caratterizzato da un più accentuato rigore rispetto a quello al quale sono assoggettati i beni qualificati come paesaggistici *ex lege*. Anche in questo caso non mi soffermo sulle peculiarità del regime vincolistico rinviando alla lettura del mio precedente lavoro

⁶ V. N. FERRUCCI, *I giardini storici ed il paesaggio*, in *Dir. giur. agr. al. amb.*, 2012, 241.

⁷ In ordine alla prelazione dei beni culturali, v. da ultimo A. GIUFFRIDA, *La prelazione culturale: profili giuspubblicistici*, in *Federalismi*, 2024, 1, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=49906>. Dello stesso Autore, *Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, Milano, 2008; ID., *Relazione artistica, denuncia e nullità degli atti di trasferimento di beni culturali: profili ricostruttivi in chiave giuspubblicistica*, in *Il diritto dell'economia*, 2012, 2, 379. Sull'argomento v. anche A. PISCHETOLA, *Circolazione dei beni culturali e attività notarile*, in *Notariato - Quaderni*, 2006, 15, 2006, 43. Più in generale sulla disciplina dei beni culturali dettata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, v., per tutti, S. AMOROSINO, *Diritto dei beni culturali*, Milano, 2019; v. N. ASSINI - G. CORDINI, *I beni culturali e paesaggistici. Diritto interno, comunitario comparato e internazionale*, Padova, 2006; M. BUONAURO, *sub Artt. 53-64*, in G. LEONE - A.L. TARASCO (a cura di), *Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio*, Padova, 2006, 398; N. GRASSO, *La tutela dei beni culturali*, in M.A. CABIDDU - N. GRASSO, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, III ed., Torino, 2021, 69; A. CROSETTI - D. VAIANO, *Beni culturali e paesaggistici*, V ed., Torino, 2018; F. DEMARIA, *sub Artt. 59-64*, in M. CAMMELLI (a cura di), *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Bologna, 2004, 281; S. LOMBARDI, *Diritto dei beni culturali*, Milano, 2021.

sul tema⁸: mi preme però ricordare come la qualificazione del giardino storico come bene paesaggistico vincolato in via provvedimentale limiti l'operatività o talvolta renda addirittura inapplicabili ad esso quelle varieguate forme di via di fuga dalla rigidità del regime autorizzatorio, sotto forme di esenzioni dalla preventiva autorizzazione o di soggezione alla autorizzazione paesaggistica semplificata, previste sia dal Codice che dagli interventi modificativi e integrativi del suo dettato originario; a sua volta, l'essenza vegetale che connota il nostro bene implica la inapplicabilità della sanatoria paesaggistica limitata alla casistica enunciata dall'art. 181, comma 1 *ter* dello stesso Codice, alla quale sono estranei gli interventi operati sulla vegetazione del giardino senza autorizzazione o in difformità dalla stessa.

L'*imprinting* prettamente conservativo connota anche il coinvolgimento dei giardini storici nell'ambito della normativa nazionale in materia di alberi monumentali, dettata dall'art. 7 della l. 14 gennaio 2013, n. 10, *Norme per lo sviluppo del verde urbano*, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel d.m. 23 ottobre 2014, n. 268, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dove sono descritti in modo dettagliato i criteri di attribuzione del carattere di monumentalità che devono guidare l'attività di catalogazione. In questo contesto normativo il legislatore non prende in considerazione il giardino storico nel suo complesso, ma fa espresso riferimento a singoli alberi o complessi di alberi in esso presenti, i quali acquisiscono il connotato di monumentalità, e dunque risultano censibili e catalogabili come «alberi monumentali», non in forza di specifiche caratteristiche intrinseche, che viceversa caratterizzano le altre tipologie di alberi monumentali, ma proprio in funzione della loro collocazione all'interno di «*particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private*»⁹. La qualificazione come monumentale comporta la soggezione dell'elemento arboreo ad una serie di stringenti misure di tutela e salvaguardia che comprendono una serie di divieti corredati da un apparato sanzionatorio e un articolato sistema

⁸ V. ancora, N. FERRUCCI, *I giardini storici ed il paesaggio*, cit.

⁹ Sul tema della monumentalità vegetale v. N. FERRUCCI, *La monumentalità vegetale sotto la lente del legislatore*, in *Aestimum*, 2020, 181; EAD, *I nuovi confini della monumentalità vegetale: dagli alberi al bosco*, in AA.VV., *Commentario al Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d.lgs. 3 aprile 2018, n. 34)*, a cura di N. Ferrucci, Milano, 2019, 363.

di regole che disciplinano i procedimenti amministrativi da attivare in funzione delle tipologie degli interventi di gestione, secondo le modalità dettate dal legislatore e ulteriormente specificate dalla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 5 marzo 2020, *Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali Procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 7, comma 4, legge 10/2013 e degli artt. 9,11,13, del decreto interministeriale 23 ottobre 2014*, che opera una classificazione di tali interventi in funzione della relativa eseguibilità previa autorizzazione comunale o mera comunicazione di inizio attività, legata alla tempistica e alle caratteristiche intrinseche che li connotano. Ad essi trovano inoltre applicazione le indicazioni tecniche di gestione dettate dalle *Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali*, redatte dallo stesso Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Gruppo di lavoro Direzione generale delle foreste-Regioni.

2. - La funzione ambientale del giardino storico.

I più recenti epigoni del percorso giuridico dedicato al giardino storico esaltano i suoi profili di naturalità che acquisiscono una multiforme valenza ambientale riscattando il ruolo del giardino rispetto a quello dell'edificato, e proiettandolo nella moderna dimensione degli strumenti di tutela della biodiversità e di lotta ai cambiamenti climatici, pur mantenendo una spiccata attenzione ai profili culturali che lo connotano e che trovano riscontro nella reiterata specificità della disciplina ad essi riservata nel contesto della normativa di carattere più generale nella quale si iscrivono.

Il pensiero va alla normativa e agli strumenti di *soft law* adottati dal legislatore nazionale per tutelare, incrementare e valorizzazione il verde urbano¹⁰, condizionato dalle intense sollecitazioni provenienti dal mondo scientifico e dalle organizzazioni internazionali, dal dilagare di iniziative *bottom up*, e dalla pressione della politica unionale che molto ha spinto in questa direzione, nella consapevolezza del ruolo strategico

¹⁰ In ordine ai profili giuridici del verde urbano, o, utilizzando la terminologia coniata dalla FAO, della forestazione urbana, come strumento rinvio a N. FERRUCCI, *Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview*, in questa Riv., 2021, 247; EAD., *Osservazioni a margine di una pronuncia giurisprudenziale in materia di taglio di un albero in area urbana*, *ivi*, 2023, 211.

che la forestazione urbana gioca per contrastare le emergenze ambientali delle città, legate ai cambiamenti climatici, alla crisi quantitativa e qualitativa della biodiversità, ed alle relative ripercussioni sulla salute umana, indotte dal dissennato consumo di suolo¹¹.

I giardini storici assumono i connotati di elemento di spicco nel mosaico delle diverse tipologie di verde urbano, costruito dalle *Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*, redatte dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, insieme ai parchi urbani, alle aree di arredo urbano, ai *rain gardens*, ai giardini scolastici, alle foreste urbane, alle aree boschive, alle aree sportive all'aperto, al verde attrezzato e al verde di vicinato, al verde cimiteriale, commemorativo, monumentale, al verde di connessione ecologica, al verde di mitigazione, al verde incolto, agli orti botanici, ai *dry gardens*, fino alle forme emergenti di verde urbano tecnologico, bosco verticale e tetti verdi. Le Linee guida fanno infatti espresso riferimento al «verde storico», locuzione sotto la cui egida espressamente riconducono «ville, giardini e parchi che abbiano interesse artistico, storico paesaggistico e/o che si distinguono per la loro non comune bellezza (ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio), gestite direttamente o indirettamente (cioè tramite concessione a terzi) dal Comune»: per inciso dubbia appare la logica di ricondurre l'edificio villa nell'ambito di una categoria vegetale, ma è qui evidente la pedissequa riproduzione della formula adottata, come abbiamo visto, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in un contesto peraltro decisamente diverso, nel quale anche l'edificato poteva ragionevolmente trovare una razionale collocazione.

In quanto componenti del verde urbano, i giardini storici sono espressamente coinvolti nella gamma di strumenti plasmati dalla normativa dettata dalla legge n. 10/2013, e affinati dalle stesse Linee guida, che le

¹¹ In Italia gli ultimi dati riportati dall'edizione 2023 del Rapporto sul consumo di suolo «Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici» predisposto annualmente dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), mostrano che, purtroppo, il consumo di suolo, con le conseguenze analizzate approfonditamente nello stesso Rapporto, non solo da due anni non rallenta più, ma nel 2022 accelera bruscamente e torna a correre a ritmi che, in Italia, non si vedevano da più di dieci anni. I fenomeni di trasformazione del territorio agricolo e naturale in aree artificiali, si legge ancora nel Rapporto, hanno così sfiorato i 2,5 metri quadrati al secondo e riguardato quasi 77 chilometri quadrati in un solo anno, il 10 per cento in più rispetto al 2021. Si tratta certamente di un ritmo non sostenibile, che dipende anche dall'assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dall'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale.

amministrazioni comunali sono chiamate ad adottare, mirati alla valorizzazione e al potenziamento della componente vegetale del paesaggio urbano, in funzione del già ricordato ruolo che la stessa svolge nell'ottica del *one health*: dal censimento del verde, al piano e al regolamento del verde, alle regole che devono guidare la progettazione delle aree verdi, fino alle indicazioni relative alla componente arborea del verde urbano declinate in funzione delle peculiarità che la stessa presenta anche in relazione alla potenziale incidenza sulla pubblica incolumità, legata alla senescenza o a stati patologici dell'albero.

Al contempo, però, anche in questo contesto si fa strada nelle trame della normativa un elemento che denota la reiterata attenzione del legislatore verso la protezione della peculiare valenza culturale che connota il giardino storico rispetto alle altre componenti del verde urbano: l'art. 3, comma 2, lett. g) della legge n. 10 del 2013, infatti, demanda al Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, organismo dalla stessa legge coniato¹², il compito di promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

¹² Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico è stato istituito dall'art. 3 della legge n. 10 del 2013 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi opera presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e rappresenta senza ombra dubbio lo «strumento» che ha riscosso maggior successo tra quelli conati dalla stessa legge tendenzialmente destinati ad una assai scarsa implementazione. Il Comitato, infatti, ha pienamente adempiuto alle funzioni a lui attribuite dall'art. 13 nella interlocuzione con gli enti locali, che vanno dal monitoraggio sulla attuazione ad opera di questi ultimi di tutte le disposizioni normative aventi finalità di incremento del verde pubblico e privato, alla verifica delle azioni da loro poste in essere a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi messi a dimora in giardini e aree pubbliche; fino alla promozione presso gli stessi enti, attraverso forme di *nudging* e *moral suasion*, della individuazione di percorsi progettuali e delle opere necessarie a garantirne l'attuazione. Il tutto accompagnato dall'obbligo per il Comitato medesimo di presentare annualmente alle Camere una relazione recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore. In linea con l'*imprinting* funzionale che lo caratterizza nello spirito del legislatore, il Comitato ha assunto il ruolo di punto di riferimento per l'approfondimento e il chiarimento di aspetti diversi delle politiche sul verde pubblico, attraverso l'emanazione di una serie di delibere *ad hoc*; è stato promotore della diffusione della cultura del verde e degli alberi in contesti urbanizzati, in una logica di collaborazione e di confronto pubblico-privato, anche attraverso la redazione di un prezioso strumentario tecnico, ricordato nel testo, le *Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*, che concretizza, traducendole in indicazioni operative, le generiche prescrizioni della legge n. 10 del 2013; ed ha infine adempiuto al compito a lui affidato dalla legge n. 10 del 2013 di proporre un Piano nazionale sul verde urbano, optando per la stesura di uno strumento non dotato di impatto diretto sul territorio, ma che attraverso l'indicazione di principi e relative linee di azione, in coerenza con una serie di indicatori di matrice internazionale, guida e indirizza le amministrazioni pubbliche ad adottare modelli di pianificazione territoriale sostenibili: la *Strategia nazionale del*

È evidente che tale previsione è scaturita dalla consapevolezza della specificità che connota questa tipologia di giardino e che invoca una disciplina particolare, condivisa dal Comitato ed esplicitata nella sua scelta di operare in questo settore coinvolgendo attivamente l'Associazione parchi e giardini d'Italia (APGI), con la quale, il 22 settembre 2015, ha siglato una Convenzione mirata a promuovere la messa a regime di una effettiva sinergia di azione per l'attivazione di progetti destinati ad incrementare la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei parchi e dei giardini storici italiani. Un percorso che prende le mosse dalla comune presa d'atto, esplicitata a chiari termini nel testo della Convenzione, della duplice circostanza che i parchi e i giardini storici costituiscono un settore rilevante del patrimonio culturale italiano e come tali sono protetti e tutelati dalle leggi in vigore, e che *«la loro conoscenza e la loro valorizzazione meritano di essere ulteriormente sviluppate per realizzare un'azione sempre più incisiva nei campi del restauro, della conservazione e della tutela degli stessi, nella consapevolezza che la conoscenza, la sicurezza, la gestione, la migliore fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale vanno considerate anche come elementi propulsivi e di attuazione di massima rilevanza per lo sviluppo economico sostenibile del territorio»*.

Si apre dunque una ulteriore singolare prospettiva nella quale si innestano i giardini storici: alla tradizionale tutela conservativa della valenza culturale che li connota si affianca la necessità della loro valorizzazione, spesso funzionale alla stessa loro conservazione e comunque allo sviluppo economico sostenibile del territorio, che passa anche attraverso la loro apertura alla fruibilità da parte del pubblico.

Lungo questa linea che coglie nell'essenza del giardino storico il connubio tra cultura, paesaggio ed economia, si collocano quelle iniziative che alcune Regioni hanno attivato nell'esercizio delle competenze loro spettanti in materia di valorizzazione dei beni culturali e di turismo, volte ad incentivare la creazione di Reti regionali nell'ambito delle quali il giardino storico si affianca ad altri strumenti di valorizzazione del territorio. Ne costituisce significativo esempio la legge della Regione Lazio n. 8 del 20 giugno 2016, *Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale*, che ha istituito la Rete regio-

verde urbano, che reca il titolo *Foreste urbane resilienti ed eterogenee per la salute e il benessere dei cittadini*. Cfr. N. FERRUCCI, *Il verde urbano sotto la lente del giurista: una prima overview*, cit., 262.

nale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, con la finalità di promuovere e sostenere interventi di valorizzazione, fruizione, conoscenza, informazione e formazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale e dichiarati di interesse culturale o pubblico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e successive modifiche, di proprietà di soggetti pubblici o privati e insistenti sul territorio della Regione¹³. Il pacchetto di *benefits* riservato ai soggetti accreditati alla Rete, comprende oltre all'organizzazione di campagne pubblicitarie mirate a diffondere la conoscenza di quei luoghi e incentivarne l'accesso turistico, e alla creazione *ad hoc* di un logo identificativo, anche la concessione di contributi, finanziamenti o altre forme di sostegno per progetti, autorizzati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, aventi ad oggetto il restauro, il risanamento conservativo, il recupero, la fruizione e la manutenzione straordinaria di dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico; nonché la promozione della stipula di convenzioni e protocolli d'intesa, da sottoscrivere con gli istituti di credito, finalizzati all'ottenimento di prestiti a tasso agevolato per la realizzazione di tali interventi.

Ma è nelle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate ai giardini storici che trova compiuto sviluppo e si rivela a tutto tondo la presa d'atto della moderna funzionalità tridimensionale che connota il giardino storico: una affascinante trama dove si intrecciano valenza culturale, paesaggistica, ambientale, sostenute dall'economia e al contempo artefici di sviluppo economico¹⁴. Ed è qui che finalmente il diritto coglie nella sua interezza e nella sua complessità l'essenza della definizione di giardino storico plasmata dalla Carta di Firenze, presupposto indispensabile di ogni misura volta a rispondere alle sollecitazioni lanciate da quest'ultima a tutelare e valorizzare i giardini storici defi-

¹³ Ulteriore finalità che la legge si propone di realizzare è la promozione dell'attività di formazione e la nascita di *start-up* giovanili nei settori dei servizi turistico-culturale e dell'artigianato artistico.

¹⁴ Per una analisi delle misure del PNRR riservate ai giardini storici condotta con gli occhiali dell'agrarista anche sotto il profilo delle relative ripercussioni sull'impresa agricola, v. S. CARMIGNANI, *PNRR e tutela della agrobiodiversità. L'esperienza dei giardini storici*, in questa Riv., 2023, 285.

niti come «monumenti viventi», sinergia di cultura, paesaggio e natura, parte integrante dell'identità del territorio dove sono stati realizzati, beni culturali di particolare delicatezza e complessità, in ragione della materia viva di cui sono costituiti, che richiedono competenze specialistiche e costante specifica formazione e aggiornamento professionale per la relativa conservazione, gestione, recupero e valorizzazione.

Quelle misure sono inserite nell'ambito della Missione 1 (*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*), Componente 3 (*Turismo e Cultura 4.0*), all'interno della Misura 2 *Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale religioso e rurale*, come Investimento M1C3 «*Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici*», per il quale sono stati stanziati 300 milioni di euro, risorse che il decreto ministeriale n. 161 del 13 aprile 2022 del Ministro della cultura ha ripartito in 190 milioni di euro per interventi di restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici, da selezionare sulla base di Avviso pubblico; 100 milioni di euro per interventi di restauro e valorizzazione di cinque importanti parchi e giardini storici, individuati dallo stesso Ministero; 10 milioni di euro per interventi di catalogazione e formazione dei giardinieri d'arte.

In esse quel profilo ambientale che connota i giardini storici, già, come abbiamo visto, timidamente tratteggiato dalla normativa sul verde urbano, emerge in maniera dirompente in coerenza con l'obiettivo del rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, nella espressa identificazione degli stessi come fattori chiave nei processi di rigenerazione urbana, luoghi preposti alla tutela dell'ambiente, orientati alla conservazione della biodiversità, produzione di ossigeno, riduzione dell'inquinamento ambientale e acustico, con funzioni di regolazione del microclima, oltre che come *hub* di bellezza pubblica, dunque dotati di valenza culturale e paesaggistica: nelle misure del PNRR i giardini storici sono destinatari di ampie azioni mirate a rafforzare questa loro multiforme identità, in un'ottica di miglioramento della qualità ambientale e del benessere, oltre che di tutela, recupero e valorizzazione della relativa valenza storico-artistica nonché di diffusione della loro conoscenza attraverso la fruibilità pubblica.

Al contempo, in linea con la Carta di Firenze, quelle sono dirette anche a formare e rafforzare le competenze e capacità interdisciplinari nella gestione e nella manutenzione dei parchi e dei giardini storici, in funzione della complessa specificità che connota questi ultimi: di qui

il supporto economico alle amministrazioni locali nella gestione delle problematiche di conservazione di questi beni, e nella organizzazione di corsi di formazione funzionali al riconoscimento della qualifica di giardiniere d'arte.

3. - Una riflessione conclusiva.

Nel loro complesso le misure del PNRR segnano indubbiamente la strada da seguire, sulle orme della Carta di Firenze, ma il percorso verso l'effettiva, concreta e compiuta valorizzazione della multiforme gamma di funzioni dei giardini storici non può, a mio avviso, prescindere dalla informata consapevolezza, volontà e determinazione dei relativi proprietari. Non mancano esempi di buone pratiche capaci di irradiare gli effetti della illuminata gestione di questi preziosi scrigni di cultura, di biodiversità e di paesaggio oltre i loro confini. Cito come esempio il caso di Blenheim Palace, sito del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, situato in Inghilterra, nell'Oxfordshire, dove da tempo la sostenibilità è un *focus* fondamentale ed un elemento di successo. La gestione del complesso del parco e del palazzo (di seguito indicato come *estate*) si pone come obiettivo di arrivare al bilancio netto di emissioni entro il 2027, e di diventare successivamente *carbon free*: in quest'ottica viene offerto uno sconto del 30 per cento (*green travel discount*) sul prezzo del biglietto di ingresso ai visitatori che raggiungano l'*estate* con mezzi pubblici, biciclette o macchine elettriche. Essendo queste opzioni più difficilmente praticabili per visitatori provenienti da Paesi esteri si è offerta a questi ultimi la possibilità di compensare le emissioni derivanti dal viaggio con una somma di denaro finalizzata alla piantagione di un albero all'interno del parco: nel 2022 circa un ottavo dei visitatori ha colto questa opportunità e ciò ha consentito di piantare nel territorio del parco diecimila nuovi alberi. Inoltre viene offerto ai visitatori un servizio navetta gratuito che collega l'*estate* alla più vicina stazione ferroviaria durante il periodo estivo, di maggiore afflusso turistico; e la proprietà ha deciso di convertire la maggior parte delle proprie automobili a servizio dell'*estate* in veicoli elettrici. Infine, i negozi presenti all'interno dell'*estate* hanno ridotto drasticamente l'utilizzo di involucri di plastica monouso; analogamente i punti di ristoro propongono la consumazione di bevande cal-

de in tazze riutilizzabili e mettono a disposizione alimenti a chilometro zero e ortaggi di produzione propria dell'estate.

L'erba del vicino è sempre più verde? Nell'Oxfordshire mi sembra lo sia davvero.